

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

### RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 1949

(30ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MERLIN UMBERTO

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Revoca della erezione in ente morale dell'asilo « Francesco Girardi » in Napoli, sua declassificazione da opera pia e assorbimento da parte del comune di Napoli » (N. 170-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

RICCIO . . . . . Pag. 226

« Proroghe di provvidenze a favore del Teatro » (N. 783) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 227  
MARANI . . . . . 227  
BUBBIO . . . . . 227  
TERRACINI . . . . . 228  
BISORI . . . . . 228  
DONATI . . . . . 228  
MACRELLI . . . . . 228  
SACCO . . . . . 228  
ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* . . . . . 228

« Stanziamento di lire un miliardo per il "Fondo nazionale di soccorso invernale" » (N. 767) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BUBBIO, *relatore* . . . . . Pag. 236  
RIZZO Domenico . . . . . 237  
TERRACINI . . . . . 237

« Equiparazione del Segretario generale del comune di Roma al grado IV dell'ordinamento gerarchico statale » (N. 772) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BERGAMINI, *relatore* . . . . . 238, 239  
LOCATELLI . . . . . 239  
LEPORE . . . . . 239  
PRESIDENTE . . . . . 239

« Ricostituzione del comune di Montegrosso Pian Latte, in provincia di Imperia » (N. 369) (Approvato dalla Camera dei deputati):

FANTONI, *relatore* . . . . . 240

(Discussione e rinvio)

« Norme sulla cinematografia » (N. 784) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 232  
MACRELLI . . . . . 234  
CARON . . . . . 235  
TERRACINI . . . . . 235  
ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* . . . . . 235

(Rigetto)

« Estensione del beneficio concesso dall'articolo 2 della legge 12 luglio 1949, n. 386, al personale statale ex-combattente che è stato collocato a riposo a domanda prima dell'entrata in vigore della legge medesima » (N. 720) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RICCIO, *relatore* . . . . . 240

La riunione ha inizio alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Baracco, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Bubbio, Ciccolungo, Coffari, D'Onofrio, Fantoni, Ghidini, Lepore, Locatelli, Lodato, Marani, Menotti, Minio, Merlin Umberto, Minoja, Molè Salvatore, Riccio, Rizzo Domenico, Ruini, Sacco, Sanna Randaccio, Terracini.

Sono altresì presenti i senatori Macrelli, Caron e Donati, e l'onorevole Andreotti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

**Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Riccio: «Revoca della erezione in ente morale dell'asilo " Francesco Girardi " in Napoli, sua declassificazione da opera pia e assorbimento da parte del comune di Napoli» (N. 170-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Revoca della erezione in ente morale dell'asilo « Francesco Girardi » in Napoli, sua declassificazione da opera pia e assorbimento da parte del Comune di Napoli».

RICCIO. Il Senato aveva già approvato il disegno di legge che revoca la erezione in ente morale dell'asilo « Francesco Girardi » in Napoli, lo declassifica da opera pia e determina il suo assorbimento da parte del Comune di Napoli. Però, alla Camera dei deputati, dopo lungo e profondo esame, sorsero dei dubbi di natura costituzionale sulla possibilità che un ente di natura diversa a quella di beneficenza potesse essere assorbito dal Comune e sulla forma di tale assorbimento. Furono così introdotte delle modificazioni di pura forma, che facilitano l'adempimento del disposto nel disegno di legge. Ad esempio, all'articolo 1° è stata aggiunta una disposizione per cui il patrimonio dell'ente resta in perpetuo destinato al funzionamento dell'asilo.

PRESIDENTE. Ritengo che si possa senz'altro approvare il provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Dato che non si fanno osservazioni, passo alla lettura degli articoli modificati:

#### Art. 1.

L'opera pia asilo « Francesco Girardi » in Napoli, eretta in ente morale con regio decreto 9 aprile 1928, è soppressa.

Il patrimonio di detto Ente è devoluto al comune di Napoli e resta in perpetuo destinato al funzionamento dell'asilo.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il comune di Napoli è autorizzato, con la osservanza delle norme di cui alla presente legge, ad eseguire l'assorbimento dell'asilo, di cui al precedente articolo, in conformità della deliberazione approvata da quel Consiglio comunale in data 31 maggio 1947.

(È approvato).

#### Art. 3.

L'asilo, di cui ai precedenti articoli, dovrà mantenere in perpetuo, la intitolazione a « Francesco Girardi », ed il funzionamento di esso sarà regolato dalle norme in vigore per gli asili gestiti dal comune di Napoli.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il comune di Napoli, in conformità della deliberazione adottata in data 31 maggio 1947 dal Consiglio comunale, assumerà alle proprie dipendenze il personale direttivo, insegnante e subalterno dell'asilo « Francesco Girardi », nel numero complessivo di 18 unità.

Il comune stesso è autorizzato ad inquadrare detto personale in un ruolo speciale transitorio, secondo il grado e l'anzianità di servizio di ciascun dipendente; estendendo al medesimo lo stato giuridico ed economico in vigore per il personale di ruolo degli asili comunali.

(È approvato).

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: « Proroga di provvidenze a favore del teatro » (N. 783)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga di provvidenze a favore del teatro ».

Essendo relatore di questo disegno di legge, riferirò su di esso brevemente alla Commissione.

È noto a tutti noi quali fossero, nell'immediato dopo guerra, le condizioni del teatro italiano: tanto quello drammatico come quello di musica erano completamente a terra e pareva non dovessero tanto facilmente rialzarsi.

Il Governo, con il decreto-legge 20 febbraio 1948, n. 62, provvide a rialzarne le sorti con opportune sovvenzioni, che del resto non erano nuove perchè il teatro non ha mai potuto, nè in Italia nè all'estero, vivere di vita propria.

Con tale decreto si aumentò la quota che si prelevava dai diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere dal 12 al 18 per cento. Di tale quota un terzo veniva destinato a favore di manifestazioni teatrali di prosa e due terzi a favore di manifestazioni musicali.

Gli effetti furono benefici, come ciascuno ha potuto constatare nella città in cui vive. Si moltiplicarono le giornate lavorative, sia per il teatro lirico, sia per quello drammatico, e si ebbero importanti manifestazioni. Molto resta ancora da fare; e siccome i benefici del decreto del 1948 scadono il 31 dicembre 1949, così il Governo, opportunamente, propone di prorogarli al 31 dicembre 1954.

Contemporaneamente, con l'articolo 2, il disegno di legge dispone l'aumento del 3 per cento (dal 12 al 15 per cento) a favore degli enti lirici autonomi (Opera di Roma, Scala di

Milano, Comunale di Firenze, San Carlo di Napoli, La Fenice di Venezia, Massimo di Palermo, Comunale di Bologna, Comunale di Genova, Lirica e Concerti di Torino, Arena di Verona). Tale aumento gioverà a dare vita più attiva anche a questi enti che hanno nel nostro Paese una tradizione tanto gloriosa.

L'articolo 3 dispone che, per la erogazione dei fondi, si continuino ad osservare le disposizioni dell'articolo 2 del decreto del 1948.

Come è ovvio lo Stato, con l'articolo 4, si riserva un diritto di controllo sulle gestioni teatrali sovvenzionate.

L'articolo 5 permette infine di dettare con regolamento a parte le norme di esecuzione della legge.

Non v'è bisogno di fare alcuna perorazione: l'Italia, che ha donato al mondo le opere di Giuseppe Verdi e di tanti altri geni musicali, deve curare il teatro con amore e cura gelosa.

Debbo infine rendere noto che la Commissione Finanze e tesoro ha dato parere favorevole al disegno di legge in esame.

Aprò quindi la discussione generale.

MARANI. Credo che non vi sia da discutere su questo disegno di legge; ma vorrei fare invito alla Presidenza del Consiglio perchè attraverso gli organi competenti provveda all'erogazione di queste sovvenzioni in termini utili perchè le imprese che debbono gestire gli spettacoli non si vengano a trovare in gravi difficoltà.

BUBBIO. Desidero soltanto farmi eco di una aspirazione del pubblico delle piccole città per avere delle rappresentazioni teatrali. Ho letto nei giornali che si spendono 7-800 milioni per l'Opera di Roma e per i teatri delle altre grandi città. Ora, in provincia non arriva nulla e le città di 20.000 abitanti non hanno spettacoli.

Faccio inoltre notare come molte nostre città hanno ancora il teatro attrezzato all'antica con l'antica usanza dei « palchettisti ». Per tale ragione, ritengo, che si dovrebbe creare una sezione di credito edilizio teatrale, per la quale ho presentato anche una interpellanza. Si tratterebbe di un Istituto di credito che dovrebbe concedere delle somme per la costruzione di nuovi teatri: daremmo, in tal modo, un beneficio alle città ed alle stesse compagnie teatrali.

TERRACINI. Esprimo il desiderio che i bilanci delle gestioni, alla chiusura della stagione ed entro un congruo termine, ad esempio di tre mesi, siano resi pubblici, sia per la soddisfazione dei contribuenti italiani in generale, sia per un opportuno controllo da parte di tutti i parlamentari e sia, infine, per un controllo delle popolazioni delle città cui è destinato il beneficio delle compagnie teatrali.

BISORI. Dissento lievemente dalla seconda raccomandazione del senatore Bubbio. I teatri hanno un valore artistico, sono collegati ad una epoca e sono spesso opera di architetti insigni. I palchi si possono benissimo aprire al popolo come sono stati aperti al popolo nella città di Prato. Io personalmente sono contrario a trasformazioni edilizie che deturpino quella che è la linea del teatro secondo il pensiero degli architetti.

DONATI. Vorrei perfezionare la prima proposta del senatore Bubbio con una proposta concreta e facendo il caso specifico della Lombardia. Noi abbiamo le quattro città della parte orientale della Regione lombarda, Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, le quali hanno la stagione lirica nel carnevale; ora, si potrebbe studiare il modo di concedere un contributo a condizione che le quattro città combinino insieme i programmi nel mese di gennaio e febbraio, in modo che la stessa compagine artistica che viene a Brescia vada anche a Mantova, a Cremona e a Bergamo, in modo da poter lavorare intensamente per 30-40 sere, con spettacoli seri e decorosi, sollevando così anche la situazione della categoria degli artisti. Se noi a Brescia infatti si pretende di avere un contributo di 40-50 milioni e si esaurisce la stagione con 7, 8, 10 recite, veniamo soltanto a sciupare del danaro; se invece coordiniamo le recite nelle 4 città, che sono a una distanza dai 30 a 50 chilometri l'una dall'altra, la compagine artistica può rispondere meglio ai desideri delle folle, con un unico contributo.

Una seconda osservazione riguarda la necessità di studiare qualche cosa che possa innovare le iniziative artistiche. Noi continuiamo, infatti, a seguire gli stessi schemi di 50 anni fa, come avviene per l'opera lirica, nella quale si hanno 4, 5 artisti di primo piano.

Dovrebbe invece trionfare la formula del teatro di massa per innovare un po' i vecchi criteri e portare una luce nuova, una formula nuova nel campo dell'arte lirica e romantica; perchè non bandire quindi un concorso, perchè non far studiare a competenti, a tecnici, ad appassionati questo problema? Bisogna trovare una soluzione in questo campo, sul quale richiamo l'attenzione del Governo.

MACRELLI. Nella mia qualità di amministratore di un Comune, desidero fare una raccomandazione, che rivolgo soprattutto al rappresentante del Governo.

I contributi che vengono dati per gli spettacoli d'opera tardano generalmente ad arrivare alle casse del Comune, il che significa che gli enti — i quali si sobbarcano spese enormi — o anticipano le somme per proprio conto, cosa che è molto rara, o contraggono dei mutui, il che significa gravare sulle finanze del Comune.

Non so se risponda a verità che nel bilancio del teatro dell'Opera di Roma c'è una voce, che riguarda proprio gli interessi sui mutui contratti per coprire le spese fatte per gli spettacoli, ammontante a decine di milioni: con quella cifra si potrebbero aiutare molti altri teatri.

Quindi rivolgo la preghiera di sollecitare al massimo i pagamenti, una volta che il contributo sia stato concesso.

SACCO. Desidero raccomandare al Sottosegretario Andreotti di tenere presente che in molti centri di provincia esistono delle filodrammatiche, che sono il semenzaio degli artisti, e delle scuole musicali gratuite, le quali meriterebbero anche piccole sovvenzioni a titolo di incoraggiamento.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Siccome non ci sono state critiche sostanziali al provvedimento in esame, non impiegherò molte parole per difenderlo. Mi limiterò a dare dei ragguagli e a rispondere a talune osservazioni, facendo innanzi tutto presente una constatazione, che è di soddisfazione comune — in quanto non c'è merito particolare né del Governo né di alcuna determinata categoria — e cioè che negli ultimi due anni si è avuta un ripresa lavorativa nel campo del teatro, per cui siamo tornati allo stesso livello dell'anteguerra; e in questi ultimi tempi esso è stato anzi superato.

Per quel che riguarda la distribuzione dei contributi, devo far presente che la Commissione competente, composta nella maniera più varia, in parte di amministratori, in parte di rappresentanti di categoria e in parte di rappresentanti di interessi nel senso o sociale o come vera e propria rappresentanza dell'impresariato, quando decide sulla distribuzione delle diverse erogazioni, cerca per quanto possibile di tener conto anche di un equilibrio fra le varie regioni. Poichè, infatti, il gettito di cui si dispone proviene dai diritti erariali, in qualche modo si cerca di far corrispondere una certa giustizia tra chi dà e chi riceve, con delle quote di devoluzione delle zone più ricche in favore di quelle meno ricche. Ed è bene sapere che, ad esempio, se Milano è una zona che prende di più, essa dà anche assai di più.

Passo a rispondere brevissimamente alle osservazioni fatte. È vero che in realtà esistono delle difficoltà per il ritardo nell'incasso delle somme assegnate. Ma ciò dipende dal fatto che, quando si deve emettere un determinato mandato, che per legge della contabilità generale deve essere fatto a ricupero di somme che vanno in bilancio e poi debbono essere restituite con note di variazione che passano al vaglio del Parlamento, trascorre quasi un anno tra la decisione della Commissione e quella che è l'effettiva messa in disponibilità. Già abbiamo tentato una forma di riparo a questo e negli ultimi mesi dobbiamo dire che c'è stato un notevole acceleramento nei limiti consentiti dalla legge di contabilità; e adesso stiamo tentando con le Casse di risparmio, il cui tasso di interesse è limitato, per una anticipazione per i quattro quinti dei contributi, in modo da avere immediate disponibilità. Quando il Parlamento dovrà poi riformare la legge sulla contabilità generale, si troveranno forme diverse. Ma di fatto oggi siamo in una situazione leggermente migliore di quella di un anno fa ed esistono le premesse per fare in modo che il ritardo nei pagamenti non sia eccessivo, perchè per chi ha un grosso giro di affari ciò può rappresentare solo un disagio, ma nei confronti di medi o piccoli impresari o di cooperative anche dei grossi teatri, rappresenta una difficoltà notevolissima.

Che cosa ha la Provincia di beneficio rispetto a tutte queste leggi? Noi sappiamo che il fondo è del 18 per cento: il 12 per cento va ai teatri lirici, i grandi enti costituiti in forma di enti morali, e sono le grandi dieci istituzioni di Torino, Bologna, Verona, Genova, Venezia, Firenze, Roma, Bologna, Napoli e Palermo; accanto a questi, alcuni pochissimi enti morali costituiti nel dopo guerra; che rappresentano, dal punto di vista artistico e culturale, le cose più interessanti, come ad esempio l'ente musicale di Milano. Il 6 per cento rimanente si divide per due terzi per la lirica e un terzo per la prosa. La lirica minore, non in senso dispregiativo ma giuridico, è dilagata in tutta l'Italia ed abbiamo anche qui un secondo gruppo di città aventi una tradizione. Mi riferisco ai teatri di Parma, di Piacenza, di Bari, di Bergamo e ad altri che hanno una tradizione non minore. Si spiega così perchè queste città abbiano una stagione relativamente notevole di 16 rappresentazioni annue. Se qualcuno di voi viene al Ministero a vedere le grandi piante statistiche, vedrà che c'è un giro notevole in Provincia e ramificazioni di provvidenze specialmente per i concerti; e dobbiamo dire, ad onore del nostro periodo, che con piccole sovvenzioni quasi tutte le città di Italia mantengono le così dette società degli amici della musica, le quali alimentano, conservano e fanno rinascere una passione musicale veramente insospettata. Vi sono alcune città che si quotano per cifre notevoli e pagano in quantità confortanti ed hanno delle piccole integrazioni da parte dello Stato, che rappresentano non solo un vantaggio economico ma un incoraggiamento di ordine morale.

Relativamente alla prosa non farò qui una discussione di merito, anche perchè ho accettato all'altro ramo del Parlamento un ordine del giorno col quale si invita il Governo a presentare una legge organica, una legge sugli enti lirici ed una sulla prosa. Noi non possiamo, nè come legislatori nè come Governo, dire se sono da incoraggiarsi solo le manifestazioni straordinarie o solamente le compagnie di giro. È chiaro però che bisogna aiutare tutte quelle che insieme rappresentano un dato artistico o un dato sociale, intesi non solo come « lavoro » ma come richiamo di pubblico. Le compagnie di giro sono incoraggiate notevolmente, specie quest'anno, a recarsi in

provincia perchè è stata stabilita una convenzione con le ferrovie dello Stato, per la quale, nonostante tutti i possibili aumenti dei prezzi dei trasporti di persone e cose che incidono enormemente sul bilancio di una compagnia teatrale, questi non saranno applicati e vi sarà anzi una specie di rimborso di quelle che sono le spese di viaggio. Inoltre, nelle compagnie di giro, il premio non viene dato automaticamente, in modo da metterle tutte sullo stesso piano, ma in forma proporzionale, cioè nella corrispondenza che il pubblico ha per una certa manifestazione, a correttivo di un concetto eccessivamente meccanico.

Per quelle manifestazioni poi che parlano ai più nobili sentimenti del pubblico sono stati fissati alcuni premi rilevanti, incoraggiando quindi le rappresentazioni che abbiano un repertorio di grande dignità artistica e di allestimento e, contemporaneamente, abbiano, al momento del consuntivo, al proprio attivo, il più largo giro nella provincia. Questo rappresenta una nuova spinta verso un giro maggiore nei teatri. Certo è un problema grave, è un problema di orientamento sociale e bisognerà vedere se domani si debba aiutare maggiormente il teatro dell'Opera o il San Carlo, che parlano ad una categoria piuttosto limitata di persone, e costano enormemente, oppure si debbano preferire le manifestazioni artistiche tipo Caracalla; ma questa discussione non può essere fatta nello scorcio dell'approvazione del presente disegno di legge. Ho voluto in ogni modo rassicurare la Commissione su questa distribuzione notevolmente ramificata.

È difficile accettare la raccomandazione di far qualche cosa per le filodrammatiche perchè di queste ne esiste una quantità notevolissima, pur riconoscendo che esse rappresentano una forma di conservazione del teatro di prosa, il banco di prova sul quale si possono formare i nuovi attori. Quando discuteremo del provvedimento che riordinerà l'E.N.A.L., si potrà eventualmente inserire qualche beneficio che basterebbe allo scopo, come qualche esenzione o qualche facilitazione di ordine fiscale. Del resto, per le filodrammatiche esiste già un premio dello Stato, ed un consorzio delle filodrammatiche, che rappresenta qualche cosa che va al di là dell'ambito semplice-

mente ricreativo, normalmente proprio delle filodrammatiche.

Per quanto riguarda i palchettisti, ci sarebbe da fare un discorso molto lungo; è da augurarsi, ad ogni modo, che la Magistratura decida al più presto, perchè, se non si risolve l'attuale situazione ed i palchi rimangono tutti di proprietà dei palchettisti, nessun teatro avrà più il coraggio di aprire i battenti, non avendo alcuna possibilità di far quadrare i bilanci.

Esiste indubbiamente un problema dei teatri: ci sono città che non hanno teatro e ci sono, d'altra parte, molte ragioni che inducono Comuni ed Enti a non costruire nuovi teatri perchè è chiaro che attualmente si cerca, anche da parte dei Comuni, di trasformare piuttosto i teatri esistenti in cinematografi, dato che questi rappresentano una forma di attività vera e propria nel quadro del bilancio.

Esisteva una volta una legge sul credito teatrale: noi già abbiamo fatto dei passi per cercare di riportarla in vigore; per questo prendo volentieri atto del voto fatto dal senatore Bubbio, che mi servirà soprattutto nei confronti dell'amministrazione finanziaria, al fine di creare dei teatri nuovi e di potere, compatibilmente con i criteri dei teatri tradizionali, effettuare quelle trasformazioni che possono essere fatte.

Il senatore Terracini ha chiesto infine che sia reso di pubblica ragione il bilancio delle gestioni. Con la legge attuale si fa un notevole passo in avanti perchè si dà potere di controllare questi bilanci, non certo per interferire su quella che è la formazione del cartellone, ma per poter essere certi che, quando si chiede una determinata sovvenzione, partendo da un certo numero di orchestrali, di coristi, eccetera, questo poi corrisponda veramente a quel che prima è stato stabilito. In ogni modo, non ho nulla in contrario ad accettare il principio della pubblicità della gestione, salvo a trovare la forma in cui potrà essere attuato. Sul principio, però, concordo pienamente, perchè l'intervento dello Stato si renderà necessario in quanto non sarà possibile che questi Enti possano andare sempre avanti per proprio conto e compiere da soli qualche grosso sforzo d'ordine artistico.

Con questa legge ad ogni modo si andrà certamente verso un coordinamento maggiore;

e bisognerà fare in modo che i grandi teatri formino il centro di una certa area attorno a loro che possa fornire materiale, energie e, a sua volta, costituire un *interland*.

Debbo solo aggiungere che desidero far la proposta di un articolo 5 aggiuntivo, del seguente tenore: « L'articolo 13 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è sostituito dal seguente: " Per gli spettacoli di prosa di opere originali di autore italiano è concesso per un periodo di cinque anni un abbuono nella misura del dieci per cento dell'introito lordo di ciascuna rappresentazione da effettuarsi all'atto della riscossione dei diritti erariali " ».

Rendo noto alla Commissione che il Ministero delle finanze, interpellato in proposito, si è dichiarato d'accordo su tale articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli:

#### Art. 1.

Le provvidenze a favore del teatro, previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, sono prorogate sino al 31 dicembre 1954.

(*E approvato*).

#### Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1950, e sino al 30 giugno 1952, la quota dei diritti erariali destinata, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, a favore degli Enti autonomi lirici, della Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri Enti ed Istituzioni teatrali e musicali non aventi scopo di lucro, è elevata dal 12 al 15 per cento, sempre al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori.

(*E approvato*).

#### Art. 3.

Per la erogazione dei fondi di cui agli articoli precedenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

(*E approvato*).

#### Art. 4.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri può disporre in qualunque momento l'esame delle gestioni teatrali sovvenzionate.

A questo articolo 4 vi è un emendamento aggiuntivo, proposto dal senatore Terracini, del seguente tenore: « I conti consuntivi delle gestioni sovvenzionate devono essere pubblicati entro tre mesi dalla chiusura della stagione, secondo le modalità da stabilirsi dalla Presidenza del Consiglio ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

L'articolo 4 nella sua nuova formulazione è pertanto del seguente tenore:

#### Art. 4.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri può disporre in qualunque momento l'esame delle gestioni teatrali sovvenzionate.

I conti consuntivi delle gestioni sovvenzionate devono essere pubblicati entro tre mesi dalla chiusura della stagione, secondo le modalità da stabilirsi dalla Presidenza del Consiglio.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Ricordo che l'onorevole Andreotti ha proposto di aggiungere il seguente articolo:

#### Art. 5 aggiuntivo .

L'articolo 13 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è sostituito dal seguente: « Per gli spettacoli di prosa di opere originali di autore italiano è concesso per un periodo di cinque anni, un abbuono nella misura del dieci per cento dell'introito lordo di ciascuna rappresentazione da effettuarsi all'atto della riscossione dei diritti erariali ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

## Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno emanate le norme per la esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme sulla cinematografia » (N. 784) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla cinematografia ».

Essendo anche per questo disegno di legge relatore, ne riferirò brevemente alla Commissione.

Come i colleghi certamente sanno, l'Assemblea costituente ebbe ad approvare la legge 16 maggio 1947, n. 379, con la quale si diede un nuovo ordinamento all'industria della cinematografia italiana.

Con questa legge, pur dichiarandosi all'articolo 1 che l'attività della produzione dei film è libera, si creò (art. 2) un ufficio centrale per la cinematografia con molteplici compiti, primo tra gli altri di attuare una serie di provvidenze, previste dalla legge, a favore della produzione cinematografica nazionale. Che tale legge abbia dato i frutti sperati lo dimostra l'andamento della produzione, in quanto nel 1947 furono prodotti 53 film, nel 1948 ne furono prodotti 54, mentre del 1949 ve ne sono già in circolazione 51 e in montaggio e in lavorazione altri 50. Si arriverà, quindi, quest'anno ad una produzione di oltre 100 film e si toccherà, così, quasi la punta più alta di 105 film raggiunta nel 1942.

Questo sviluppo è in buona parte dovuto a quelle provvidenze contenute nella legge 26 luglio 1949, n. 488, con la quale si è costituito

un fondo speciale per il credito cinematografico e per la disciplina della circolazione dei film esteri parlati in lingua italiana.

Come è noto, la legge fondamentale del 1947 si basa su un sistema di protezionismo cui non si poteva venir meno, perchè, dato che tutti i popoli del mondo lo adottano, meno che mai poteva esonerarsene un Paese come l'Italia, appena uscita, dopo tante rovine, dalla guerra.

Con l'aumento del numero dei film di nuova produzione, cresce anche il numero dei permessi di esportazione e questo fatto è la migliore dimostrazione che la produzione cinematografica italiana si acquista anche sui mercati esteri. Nè va dimenticata l'importanza che il cinematografo va assumendo nella vita nazionale. Tutti noi abbiamo la possibilità quotidiana di constatare come il pubblico faccia ressa alle porte dei cinematografi, per modo che è da ritenere che oggi il cinema costituisca forse lo spettacolo preferito.

Alcune cifre dimostrano questa verità. Infatti, nel 1946 gli incassi globali delle sale cinematografiche raggiunsero i 14 miliardi, nel 1947 salirono a 28, nel 1948 furono poco lontani dai 42 e nel 1949 sono arrivati a 50.

Si deve aggiungere che lo Stato realizza, per diritti erariali e tassa entrata su tali spettacoli, oltre 11 miliardi all'anno.

Il disegno di legge che viene oggi presentato costituisce un passo in avanti, in quanto perfeziona e completa il sistema già in atto dal 1947 ed accoglie ed introduce le modificazioni che l'esperienza di un biennio ha suggerito.

L'articolo 1 costituisce un miglioramento ed un perfezionamento dell'articolo 2 della vecchia legge.

L'articolo 2 riproduce l'articolo 12 della vecchia legge, ma meglio precisa il numero e la qualifica di coloro che vengono chiamati a formare la Commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale che interessano la cinematografia. Di più ammette che possano intervenire alle singole sedute vari esperti e permette la delega da parte del Sottosegretario di Stato alla Presidenza delle sue funzioni a persona adatta, che può con competenza sostituirlo e cioè il direttore generale dello spettacolo.



I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.) 30ª RIUNIONE (20 dicembre 1949)

Mentre l'articolo 3 tratta della Commissione consultiva, l'articolo 4 disciplina la istituzione e la composizione del Comitato tecnico per la cinematografia, già istituito a sensi dell'articolo 13 della vecchia legge del 1947. L'articolo 5 prevede che, contro le decisioni del Comitato tecnico, è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado.

L'articolo 6 fa obbligo alle imprese produttrici nazionali, che intendano beneficiare delle provvidenze previste dalla legge, di denunziare preventivamente alla Presidenza del Consiglio l'inizio della lavorazione del film, di presentarne la sceneggiatura, il piano di finanziamento e di lavorazione. Sono evidenti le ragioni di un tale obbligo: lo Stato ha interesse ad accertare preventivamente la nazionalità dei film prodotti, onde non avvengano trucchi o mascheramenti.

L'articolo 7 detta norme analoghe per le imprese produttrici straniere che vogliano realizzare film in Italia.

Gli articoli 8 e 9 fissano i requisiti e le norme per la dichiarazione di nazionalità italiana dei film.

L'articolo 10 detta altre condizioni ai fini dei precedenti articoli.

L'articolo 11 fissa un caso di esclusione alle provvidenze della legge per un film nazionale non compreso nella programmazione obbligatoria.

Così pure l'articolo 12 esclude da tali provvidenze i film pubblicitari e ciò per evidenti ragioni.

L'articolo 13 equipara a domanda di ammissione alle provvidenze governative la presentazione alla Presidenza dei film nazionali per ottenere il *nulla osta* di proiezione in pubblico.

L'articolo 14 contiene le provvidenze finanziarie di favore. Vi è un primo contributo, fissato fino al 31 dicembre 1954, del 10 per cento sull'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale viene proiettato.

Un secondo contributo dell'8 per cento è concesso a titolo di premio ai film migliori. Questa seconda quota è stata aumentata dal 6 all'8 per cento e ciò per l'evidente scopo di ottenere un miglioramento qualitativo.

Per i film a corto metraggio, gli articoli 15 e 16 riducono le quote al 3 per cento ed al 2

per cento, contributo aumentabile al 5 per cento nei casi di eccezionale valore tecnico o artistico.

Gli articoli 17 e 18 fissano norme per lo accertamento e la riscossione dei contributi.

L'articolo 19 fissa sanzioni per la infrazione agli obblighi da parte dei conduttori di sale cinematografiche.

L'articolo 20 istituisce per l'applicazione di tali sanzioni di carattere amministrativo una Commissione presso la Presidenza del Consiglio.

Gli articoli 21, 22, 23 e 24 fissano norme per autorizzazione a costruire, trasformare ed adattare immobili per sale cinematografiche.

L'articolo 25 istituisce una Commissione per i *nulla osta* e le licenze di cui ai precedenti articoli.

L'articolo 26 fissa il tipo per i biglietti cinematografici ed il modo con cui si debbono redigere le distinte d'incasso.

L'articolo 27 detta norme penali per la contraffazione ed alterazione dei biglietti d'ingresso ed altri reati.

L'articolo 28 detta una norma importante: il *nulla osta* per la proiezione di un film resta affidato ancora alla Commissione di cui all'articolo 14 della legge del 1947.

Desidero qui segnalare tutta la gravità e la delicatezza del compito di una tale Commissione. Si tratta della tutela e della difesa della morale pubblica. Non si è mai sufficientemente vigilianti. Anche nei casi che sembrano i meno dannosi e nei quali la condanna del male appare esplicita nella conclusione del film, la esposizione troppo cruda e troppo veridica dei fatti, soprattutto se assistano ragazzi minori di età, può essere dannosa ed apportare imprevedibili e gravissime conseguenze.

L'articolo 29 permette l'istituzione presso il Ministero del commercio con l'estero di un Comitato per l'esame delle questioni concernenti l'importazione e l'esportazione dei film.

L'articolo 30 permette il prelievo di una quota dell'11 per cento sull'incasso lordo per contributi a manifestazioni ed iniziative a favore dello sviluppo cinematografico.

L'articolo 31 detta norme fiscali di favore per gli atti di vendita dei film ed altri atti.

L'articolo 32 estende il beneficio di cui all'articolo 2 della legge n. 448 del 1949,

L'articolo 33 impone ai produttori di film un obbligo analogo a quello di chi stampa un libro. La cineteca nazionale equivale alla biblioteca nazionale.

L'articolo 35 detta norme di diritto transitorio.

Gli articoli 35, 36 e 37 non hanno bisogno di particolare commento.

Illustrati, così, tanto i criteri informativi della legge come le singole norme, raccomando alla Commissione l'approvazione integrale del disegno di legge, che deve entrare in vigore col 1° gennaio 1950 e che è destinato a dare un sempre maggiore sviluppo ad una industria italiana che dà lavoro a molte migliaia di operai, di impiegati, di tecnici e di artisti.

Faccio presente, infine, che anche per questo disegno di legge la Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Apro quindi la discussione generale.

MACRELLI. Desidero prendere la parola su questo disegno di legge come ospite di questa Commissione e desidero prenderla per il fatto che sono stato uno degli artefici della legge che risale al 1947; penso che sia pertanto opportuno il mio intervento in questa discussione. La legge del 1947 affronta il grave problema e cerca di risolverlo nel migliore dei modi, tanto che lo stesso Presidente della Commissione ha riferito su quegli che furono gli effetti e le sue conseguenze benefiche.

Relativamente a quella legge, richiamo l'attenzione della Commissione sul lavoro che dovemmo compiere. In sede ministeriale fu formata una Commissione di vari Ministri, fra cui il sottoscritto, i quali elaborarono un progetto, che subì varie modificazioni appunto per i contatti diretti che avemmo con i rappresentanti delle varie organizzazioni che si interessano del cinematografo. Poi, presentando il progetto all'Assemblea Costituente, avvenne una discussione molto ampia che occupò varie sedute, con l'intervento di oratori di tutti i settori. Invece oggi — mi si consenta di dirlo — si chiede *sic et simpliciter* alla prima Commissione l'approvazione del nuovo progetto di legge così come è stato presentato e approvato con modifiche da una commissione speciale alla Camera dei deputati. Si tratta, come dicevo prima, di un problema gravissimo, che involge interessi non indifferenti, interessi di

ordine artistico e di ordine politico, ed anche di natura finanziaria. Ricordo che l'onorevole Andreotti, nei due suoi discorsi del maggio scorso, quando dovette rispondere a delle interpellanze presentate in materia alla Camera dei deputati, accennò alla necessità che la legge fosse sottoposta ad un esame ampio, profondo, pubblico; e ad un certo momento, di fronte alle difficoltà che si erano prospettate, fu lo stesso onorevole Andreotti a dire che sarebbe stato necessario scegliere una delle due vie, o proroga della regolamentazione attuale, oppure innovazione *in toto* e l'innovazione *in toto*, secondo l'onorevole Sottosegretario, non poteva, dopo le sue parole, certamente essere fatta in sede di Commissione. Viceversa ora voi siete convocati in sede di Commissione ad approvare il nuovo testo di legge. Questo disegno di legge, secondo noi, deve invece essere esaminato profondamente, articolo per articolo, e deve essere esaminato soprattutto nelle sue conseguenze, nella sua proiezione nel futuro. Ora è vero che la legge del 1947 scade il 31 dicembre 1949; ma non vi è nulla di speciale se si approva una proroga, in modo che il Senato, o la stessa prima Commissione, possa, in un secondo momento, andare a fondo nell'esame di questo disegno di legge.

Farò solo un'osservazione, un rilievo d'ordine generale, senza entrare nel merito del disegno di legge. Mi pare che quando si parla, all'articolo 10, di interni che debbono essere riprodotti nei film, si stabilisce quasi un diritto, un privilegio per alcuni, relativamente al premio che viene dato. Non ricordo bene la dizione precisa dell'articolo perchè purtroppo non ho potuto esaminare in tempo utile il testo del disegno di legge; ma, se non vado errato, il 70 per cento dei film a lungo metraggio deve essere girato in teatri di posa. Ora, faccio un esempio: un film di intonazione storica e che deve riprodurre degli ambienti di palazzi, come palazzo Madama e palazzo Montecitorio o altri, e effettua le riprese degli interni esistenti non ha diritto a premio secondo le norme dell'articolo 10. Non credo che si sia voluto con ciò proteggere determinate case cinematografiche, ma il mio rilievo è soprattutto fatto nell'interesse di coloro che, non avendo mezzi ma soprattutto avendo delle intenzioni d'arte, seguono il sistema di ripresa diretta,

Questo è soltanto un esempio, ma richiamo ancora una volta l'attenzione della Commissione sulla delicatezza del provvedimento in esame sotto ogni punto di vista, ritenendo che la Commissione, prima di approvarlo, dovrà bene esaminarlo e studiarlo a fondo.

CARON. Riconosco che una delle ragioni per cui l'incremento della cinematografia è stato così sensibile può dipendere anche dalla legge precedente, votata dall'Assemblea Costituente nel 1947, dopo un lungo dibattito.

Oggi ci troviamo di fronte a questo nuovo disegno di legge che viene trasmesso dall'altro ramo del Parlamento con alcuni emendamenti. Mi limiterò ad alcuni rilievi che riguardano un settore specifico, quello dei cortometraggi. È sicuramente noto all'onorevole Andreotti che tutti i produttori di cortometraggi hanno osservato che questo disegno di legge annullerà le garanzie di una libera lavorazione...

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, onorevole Caron, ma credo che sarebbe il caso di discutere anzitutto la proposta di rinvio del senatore Macrelli.

TERRACINI. Avrei voluto anch'io fare la stessa proposta del senatore Macrelli. In questi ultimi giorni ho ricevuto una infinità di lettere e richieste di colloquio, le quali mi hanno dato la sensazione che il problema è molto più importante di quanto non sembri, e che si tocchino degli interessi finanziari molto rilevanti, oltre a quelli di carattere morale, culturale e artistico. Sarei dunque favorevole alla proposta Macrelli, e cioè alla approvazione di un articolo unico che prorogasse, anche di un termine minimo, l'attuale legge che dovrebbe scadere il 31 dicembre.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il presente disegno di legge, salvo i due o tre punti che dirò, non è che la continuazione della legge votata dall'Assemblea Costituente, quanto mai opportuna e che fece sì che, mentre la cinematografia di tutto il mondo era in crisi, la nostra progredisse costantemente. Anche oggi, mentre nazioni ricche come l'Inghilterra, avendo fatto un piano di produzione di 80 film l'anno, hanno dovuto annunciare di averlo ridotto alla metà, l'Italia si presenta con una media numerica che non è certo il solo elemento da poter prendere come base di giudizio per va-

lutare la nostra attività, ma che in un momento di crisi mondiale della cinematografia rappresenta un indice significativo.

L'odierno provvedimento è nato da discussioni interminabili in sede di Commissione consultiva della Presidenza del Consiglio ed accoglie tutti gli interessi del lavoro e dell'industria cinematografica in quanto è stato dibattuto, anche nelle sfumature, nel modo più democratico, perfino in un comizio tenuto in piazza del Popolo a Roma.

I tre binari posti dalla legge 1947 erano: aiuto del credito, determinazione del contingente obbligatorio di film italiani che per 20 giorni a trimestre devono essere proiettati, e corresponsione di un premio, che era del 13 per cento sull'incasso per tutti i film, più un 6 per cento suppletivo per i film migliori.

Nel provvedimento attuale non abbiamo più considerato il settore del credito, che è stato organizzato a parte e in una forma particolare in seguito alla tassa di due milioni e mezzo che ha limitato la importazione e che ha fatto sì che ci fosse una ripresa di produzione italiana notevolissima. Per quanto riguarda la programmazione obbligatoria è chiaro che l'accordo pieno fra le categorie, che hanno stabilito una formula arbitrale che troncherà ogni discussione, darà la facoltà alla Commissione di accertare le violazioni con le conseguenti sanzioni, fino alla chiusura dei locali inadempienti.

Per quello che concerne i premi, la vigente legge del 1947 stabilisce che i film giudicati meritevoli di una classificazione migliore dal Comitato tecnico, hanno il 16 per cento; mentre tutti gli altri hanno il 10 per cento, anche se rappresentano un oltraggio all'arte e alla organizzazione tecnica.

Il presente disegno di legge stabilisce invece che, quando il Comitato tecnico abbia escluso dalla programmazione obbligatoria per mancanza di requisiti artistici e tecnici determinati film, ne consegue anche la perdita del premio. La Commissione della Camera dei deputati ha creato poi un Comitato tecnico di secondo grado, che ha fatto nascere una rivoluzione fra la piccola gente che considera la produzione di film come un investimento dei meno nobili, pretendendo che lo Stato ga-

rantisca, comunque, che l'impresa non sia passiva, il che rappresenterebbe un assurdo.

In sede di Commissione consultiva i rappresentanti dei lavoratori non sono stati meno gelosi dei rappresentanti dello Stato e dei produttori; questo dico per i senatori della sinistra che non fossero informati.

Ripeto quindi che il disegno di legge è stato preparato nel modo più attento e che è molto atteso; ed un eventuale rinvio darebbe l'erronea sensazione che non c'è accordo sul provvedimento e ne potrebbero sorgere spiacevoli ripercussioni.

Per quanto riguarda l'articolo 10 che ha colpito il senatore Macrelli, tengo a ricordare che il più grande stabilimento cinematografico italiano, che è poi quello che produce il maggior numero di film, è dello Stato; l'articolo è stato richiesto concordemente da tutti i rappresentanti di categoria: infatti, se dobbiamo preoccuparci di creare una industria cinematografica sana e se dobbiamo essere grati a quei pionieri che dopo la guerra hanno dato un grande contributo alla nostra cinematografia, è necessario avere degli stabilimenti ben organizzati e con adeguate attrezzature.

Il senatore Macrelli ha osservato, facendo un esempio, che dovendo riprendere gli interni di palazzo Madama è inutile costruirli nel teatro di posa se si può girare il film dal vero. Eppure è proprio il contrario di quanto ritiene il senatore Macrelli: se si continueranno infatti a girare i film negli interni dei palazzi, la nostra tecnica non si svilupperà mai abbastanza.

Bisogna inoltre considerare che, nei casi in cui non si possano adoperare i teatri di posa perchè tutti impegnati, o perchè il film deve essere fatto in maniera molto aderente alla realtà, c'è il mezzo per poter usufruire egualmente del premio, pur non avendo ottemperato alla norma.

Concludo ricordando che la Commissione della Camera dei deputati ha discusso questo disegno di legge durante tre lunghissime sedute; prego pertanto la Commissione del Senato di voler rinviare a domani mattina la discussione, in modo da permettere a tutti di esaminare con calma e ponderazione l'intero provvedimento.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la discussione del presente disegno di legge si intende rinviata alla riunione di domattina.

(Così rimane stabilito).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Stanziamento di lire un miliardo per il Fondo nazionale di soccorso invernale » (N. 767).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Stanziamento di lire un miliardo per il Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bubbio.

BUBBIO, *relatore*. Da due anni, ad iniziativa provvida del Ministero dell'interno, è stato istituito il cosiddetto « Fondo nazionale di soccorso invernale », destinato ad aiutare i bisognosi durante l'inverno, ed in modo particolare i disoccupati.

Le fonti di tale istituzione sono costituite: 1°) dai contributi volontari dei cittadini ed in modo particolare dei dipendenti degli enti pubblici e assimilati, che versano la retribuzione di una mezza giornata lavorativa; 2°) dal prelievo di uno speciale tributo sotto forma di sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive, nonché sui viaggi eseguiti in quattro giornate domenicali; questa contribuzione è stata applicata lo scorso anno con le leggi 21 dicembre 1948, n. 1440 e 1441, ed anche quest'anno ha formato oggetto di una legge già approvata dalle due Commissioni di finanza della Camera e del Senato (documento del Senato 704-B.); 3°) da un contributo diretto dello Stato, che nei due precedenti anni è stato di un miliardo.

Anche per questo inverno è stata mantenuta tale benefica istituzione, e, analogamente a quanto è stato praticato nei due passati esercizi, il Ministro dell'interno, con disegno di legge 9 dicembre 1949, n. 767, propose lo stanziamento di un miliardo; ed è su tale proposta che la nostra Commissione è chiamata a discutere in sede deliberante.

Sul fondamento sociale e morale del progetto di legge non può sorgere contestazione, essendo ad ognuno ben note le condizioni in cui versano tante persone, specialmente durante la stagione invernale, in dipendenza della disoccupazione e delle aumentate necessità stagionali.

Giova poi subito rilevare che la spesa proposta trova la sua copertura, a' sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto nella relazione ministeriale sul disegno di legge 25 novembre 1949, n. 731, relativo alle note di variazione allo stato di previsione dell'entrata e della spesa, è esplicitamente detto che la nota somma di 41 miliardi, risultanti dalle variazioni, è destinata per l'ammontare di 1 miliardo anche a coprire la spesa di cui qui si discute, che non era stata contemplata nel bilancio originario.

Secondo quanto è detto nella relazione ministeriale sulla proposta in esame, negli scorsi anni si è potuta concretare un'assegnazione media di lire 1500-2000 *pro capite*; ma per l'inverno attuale si confida di pervenire ad un sussidio medio dalle quattro alle cinque mila lire.

Avrei naturalmente voluto proporre un aumento della somma stabilita, in relazione alla entità dei bisogni cui il Fondo è destinato; ma non è possibile, nelle attuali condizioni, ottenere un aumento della copertura, anche in considerazione che già con l'emendamento del senatore Bisori al disegno di legge per i miglioramenti economici ai dipendenti statali si è impegnata l'ulteriore disponibilità prevedibile di lire 1.300.000.000, mentre non si può dimenticare la ripetuta riserva formulata dagli organi responsabili e dalla stessa Commissione di finanza circa una presunta eccessiva larghezza ottimistica con cui si sono rivalutate, nella predetta nota di variazione, talune voci di entrata.

D'altra parte, atteso l'aumento praticato sul sopraprezzo spettacoli e viaggi in confronto allo scorso anno, nonché la possibilità di una più efficiente organizzazione delle contribuzioni volontarie ed assimilabili, appare fondata la previsione che i mezzi provenienti dalle tre fonti sopraindicate abbiano a risultare sufficienti a coprire la erogazione dei sussidi in una misura da due a tre volte superiore a quella praticata lo scorso inverno.

Avendo avuto solo stamane l'incarico di riferire sul presente disegno di legge, non ho potuto corredare la relazione, come sarebbe stato mio desiderio, di qualche opportuno dato statistico sulla entità dei proventi nei decorsi esercizi, secondo i diversi cespiti, sul numero e la qualità degli assistiti, pur avendone subito fatta reiterata richiesta ai competenti uffici. Ove occorra, ed a semplice titolo informativo, mi riservo di comunicare tali notizie in una prossima seduta.

Per intanto, attesa anche l'urgenza, non può essere dubbia la necessità di approvare il concetto informatore del disegno di legge e la sua concreta proposta di stanziamento; propongo perciò l'integrale approvazione dei due articoli, non senza far voti: a) perchè, ove sia possibile una ulteriore copertura della spesa ed in proseguimento di tempo, si tenga presente l'opportunità di un'integrazione del fondo; b) perchè nel prossimo esercizio finanziario il concorso dello Stato sia iscritto nella parte straordinaria del bilancio di previsione del Ministero dell'interno, senza necessità, quindi, di speciale disegno di legge posteriore, ancorato alla necessità della copertura in base ad eventuali variazioni dell'entrata; c) perchè nella concreta distribuzione dei soccorsi sia evitata la polverizzazione, operando in modo che sia assicurato un sussidio idoneo ed efficiente ai cittadini che versano in effettivo bisogno; d) perchè, infine, la popolazione abbiente, che già è sollecitata sotto cento forme dalle iniziative della beneficenza privata, in questo periodo ricordi in modo particolare anche e soprattutto l'iniziativa ed i benefici del Fondo nazionale di soccorso invernale.

RIZZO DOMENICO. Anche a nome del collega Locatelli, dichiaro che, pur lamentando l'esiguità delle cifre, sono favorevole al disegno di legge.

TERRACINI. L'iniziativa del Governo è indubbiamente ottima; sarebbe però necessario che, col fatto di questa iniziativa, non si prendessero, da parte del Ministero dell'interno, disposizioni avverso le attività che si prefiggono di concorrere all'assistenza di coloro che più soffrono nei mesi invernali. Ho fatto questa osservazione perchè è uscita proprio in questi giorni una disposizione che impedisce iniziative private del genere, nelle quali si vuol riconoscere un colore politico che, quando anche

esistesse, non toglierebbe il carattere umanitario alle iniziative stesse. Pertanto, auspicando che nessuna remora verrà posta a nessuna iniziativa che dichiaratamente miri ad aiutare i bisognosi, dichiaro di votare a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunicerò al Governo il voto del senatore Terracini.

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge:

#### Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1949-50 è iscritto lo stanziamento di lire 1.000.000.000 per il « Fondo Nazionale di soccorso invernale ».

(È approvato).

#### Art. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81 - 4º comma - della Costituzione, alla predetta spesa di lire un miliardo sarà fatto fronte mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge . . . . . concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1949-50 (Primo provvedimento).

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Cingolani: « Equiparazione del Segretario generale del comune di Roma al grado IV dell'ordinamento gerarchico statale » (N. 772).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Equiparazione del Segretario generale del Comune di Roma al grado quarto dell'ordinamento gerarchico statale ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bergamini.

BERGAMINI. Onorevoli senatori, con decreto-legge 28 ottobre 1925, l'Amministrazione comunale di Roma divenne Governatorato: in Campidoglio il Sindaco di un tempo fu sostituito da un Governatore che aveva, collaboratrice della sua opera, una semplice Consulta. Uguale sistemazione amministrativa fu ordinata in tutti gli altri Comuni, salvo il titolo e la dignità di Governatore riservati all'Urbe: gli altri Comuni ebbero il Podestà, non il Governatore, invece del Sindaco.

Con altro decreto-legge del 1926, il Segretario generale del Governatorato di Roma fu elevato al grado IV nel ruolo dell'Amministrazione dell'Interno, tenuto conto degli alti problemi del suo ufficio connessi a ponderose responsabilità.

Due anni dopo, tutti i segretari comunali d'Italia (decreto del 1928) passarono alle dipendenze dello Stato ed ebbero la condizione giuridica tuttora in vigore; cioè un unico ruolo nazionale, il cui grado più alto era, ed è, quello di Segretario generale di 1ª classe (equiparato al grado V dello Stato).

Questo decreto del 1928, logicamente, non modificò lo speciale stato giuridico del Segretario generale del Governatorato di Roma a cui rimase l'appartenenza al grado IV nel ruolo amministrativo.

Nel 1944, caduto il fascismo e ritornati in onore la concezione e gli ordinamenti democratici delle pubbliche amministrazioni, furono tolti i Podestà e restituiti i Sindaci. Così il Governatorato dell'Urbe fu abolito: al Comune di Roma si applicarono le stesse norme degli altri Comuni: quindi la carica del suo Segretario generale fu declassata dal grado IV al grado V, al pari dei Segretari generali di 1ª classe assunti nei Comuni di popolazione superiore ai 100.000 abitanti o nei capoluoghi di provincia. Il che ha portato le seguenti gravi conseguenze:

1º) il Segretario generale di Roma ha subito una ingiusta sperequazione nei confronti dagli altri segretari assegnati a Comuni che, come Ravenna (capoluogo di provincia) ed altri, hanno appena 60 mila abitanti e sono ascritti al grado V;

2°) la degradazione di un ufficio di così vasta e complessa responsabilità, come quello del Segretario generale del Comune di Roma, contrasta fortemente con l'importanza, il decoro e il prestigio della Capitale d'Italia, centro della Cristianità e sede delle rappresentanze diplomatiche di tutto il mondo, accreditate presso lo Stato italiano e la Santa Sede. E va considerato che dal 1926 ad oggi la popolazione di Roma è più che triplicata: la città ha avuto uno sviluppo urbano ed edilizio imponente e i dipendenti del suo Comune assommano alla rilevante cifra di 15 mila unità: è dunque assurdo che il Segretario generale di Roma sia mortificato in una posizione anormale, che non risponde affatto alla mole del suo lavoro ed alla somma dei suoi doveri e al suo prestigio;

3°) che, essendo la gerarchia degli organi comunali, per legge, stabilita in rapporto al grado IV, cui era iscritto il Segretario generale del Comune di Roma, oggi i capi di ripartizione del Comune stesso, hanno un trattamento economico superiore a quello del loro Segretario generale: che è una anomalia.

Per togliere tale sperequazione si dovrebbero declassare di un grado tutti i dipendenti comunali e si susciterebbe una tempesta di lamenti e recriminazioni: meglio, assai meglio, la logica e giuridica risoluzione che propone il presente disegno di legge: cioè riportare il Segretario generale del Comune di Roma al grado IV che aveva e che indubbiamente gli compete. A tale fine è diretto questo disegno sul cui fondamento, in fatto e in diritto, la nostra Commissione concorda, io spero, pienamente.

LOCATELLI. A nome del gruppo socialista, mi associo pienamente alla conclusione del relatore.

LEPORE. Ho la sensazione che una norma particolare come l'articolo unico del disegno di legge che siamo chiamati ad approvare, ricordi troppo da vicino il passato regime. Non mi sembra il caso di fare una legge apposta per una simile questione.

BERGAMINI, *relatore*. Bisogna tenere presenti la anomalia in cui si trova ora il Segretario generale del Comune di Roma e le valide ragioni che consigliano di provvedere. Non si tratta di reminiscenza fascista, di spirito fascista, ma di equità senza aggettivo.

PRESIDENTE. Onorevole Lepore, prima del fascismo il Segretario generale del Comune di Roma non solo aveva il grado IV, ma non c'era Commissione di una certa importanza che il Governo nominasse di cui il Segretario generale di Roma non facesse parte, appunto perchè era considerato come uno dei più alti funzionari.

BUBBIO. Sono d'accordo sulla relazione del senatore Bergamini: ho però il timore che il provvedimento rappresenti un aggravio per il Comune di Roma, a sua insaputa.

BERGAMINI, *relatore*. Posso assicurare che il Comune di Roma non solo è informato ma desidera che il provvedimento sia approvato, come risulta anche da una lettera del Sindaco al Presidente della nostra Commissione. Inoltre, io che ho l'onore di essere consigliere comunale e insieme membro di questa Commissione, sono stato pregato, dalla Giunta municipale di Roma, di illustrare questo disegno di legge improntato a senso di logica e giustizia e deferenza per la capitale d'Italia.

LEPORE. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo unico del disegno di legge:

#### *Articolo unico.*

Il Segretario generale del Comune di Roma è a tutti gli effetti equiparato al grado IV dell'ordinamento gerarchico statale.

*(È approvato).*

**Rigetto del disegno di legge di iniziativa del deputato Cappugi: « Estensione del beneficio concesso dall'articolo 2 della legge 12 luglio 1949, n. 386, al personale statale ex-combattente che è stato collocato a riposo a domanda prima della entrata in vigore della legge medesima » (N. 720) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Estensione del beneficio concesso dall'articolo 2 della legge 12 luglio 1949, n. 386, al personale



statale ex-combattente che è stato collocato a riposo a domanda prima dell'entrata in vigore della legge medesima ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Riccio.

**RICCIO, relatore.** Dato che la Commissione finanze e tesoro si è dichiarata contraria al disegno di legge, ne propongo il rigetto.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda di parlare, pongo ai voti la proposta di rigetto del relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Lucifredi e Viale:**

**« Ricostituzione del comune di Montegrosso Pian Latte, in provincia di Imperia » (N. 369)**

*(Approvato dalla Camera dei deputati).*

**PRESIDENTE.** Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Montegrosso Pian Latte, in provincia di Imperia ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Fantoni.

**FANTONI, relatore.** Con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1359, i Comuni di Mendatica e Montegrosso Pian Latte, in provincia di Imperia, furono riuniti in un unico comune denominato Mendatica-Montegrosso con capoluogo Mendatica.

Con istanza 24 luglio 1947 al Ministero dell'Interno, i frazionisti di Montegrosso Pian Latte chiesero la ricostruzione del loro comune negli antichi confini geografici. E poiché il Ministero dell'Interno non credette far luogo all'accoglimento della domanda in considerazione che, nel frattempo, la Costituzione era venuta a deferire all'Assemblea regionale la competenza in materia, gli onorevoli deputati Lucifredi e Viale presentarono un disegno di legge per la ricostituzione stessa. La Camera, a mezzo della 1ª Commissione permanente, nella seduta del 1º aprile 1949, approvò il disegno di legge che fu trasmesso alla Presidenza del Senato il 12 aprile del mese stesso.

Io penso che anche il Senato, una volta deciso il superamento della pregiudiziale rela-

tiva alla competenza della Regione, possa e debba onorarlo del suo voto favorevole. E ciò tanto più in quanto sussistono gli estremi ed i criteri posti dalla nostra Commissione per la ricostituzione, in genere, di tutti i Comuni soppressi dal fascismo.

La domanda è fatta dalla quasi unanimità dei frazionisti perchè su una popolazione che nel 1947 era di 350 unità, ben 303 sono i firmatari, dati come elettori e contribuenti, rappresentanti almeno la metà dei tributi gravanti sulla frazione stessa.

Il Consiglio comunale di Mendatica-Montegrosso, con delibera 28 aprile 1946 resa esecutiva con visto prefettizio 15 giugno 1946, all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole. E parere favorevole ha pure espresso la Deputazione provinciale di Imperia con delibera 22 dicembre 1947.

La distanza di Montegrosso dal centro di Mendatica, ove risiedono gli uffici comunali, è di circa chilometri 3,500. Essa non è grande; ma determina egualmente una condizione e una situazione di disagio perchè siamo in montagna; a quasi 800 metri sul livello del mare, e tra Mendatica e Montegrosso c'è una valle profonda, resa quasi impraticabile nei lunghi mesi durante i quali le località restano sotto la neve.

E nessuna preoccupazione d'ordine finanziario può sussistere. Al piccolo Comune (abitanti 350 in una superficie di ettari 3071) l'autosufficienza è garantita.

Nella relazione invero della Ragioneria della Prefettura di Imperia sulle possibilità finanziarie e patrimoniali sia della frazione di Montegrosso Pian Latte, sia di quella di Mendatica (abitanti 618, superficie ettari 1023) si osserva che le condizioni economiche e finanziarie sono floride tanto che si applica soltanto il primo limite delle sovraimposte fondiari terreni e fabbricati, mentre le imposte comunali, limitate al bestiame e all'imposta di consumo, sono contenute in aliquote modeste. E per quanto riguarda in particolare il ricostituendo comune di Montegrosso si fa presente che, contro una entrata effettiva ordinaria di lire 1.262.000, date da fitti reali e fondi rustici, da taglio di boschi, dal provento di pascoli, da imposte e tasse comunali e dalla sovraimposta fondiaria, sta una uscita di lire 1.000.000, determinata da oneri patrimoniali, spese gene-



ralli, spese per le pulizie locali ed igiene, spese per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per l'assistenza ospedaliera, mantenimento esposti, contributo consorzio antitubercolare, spese obbligatorie straordinarie ricorrenti e spese straordinarie. È presunto quindi un avanzo di gestione di lire 265.000.

È evitente che le spese aumenteranno ma del pari è certo che le entrate potranno essere accresciute dal momento che le tassazioni sono state tenute basse.

Montegrosso è proprietario di una vastissima estensione di boschi i cui proventi, costituiti da tagli ordinari e straordinari, hanno una regolare notazione che consente di poter usare annualmente del prodotto e, quindi, costituire un costante e notevole apporto alla finanza locale aggirantesi sul milione.

D'altronde, ci sono dei cespiti patrimoniali — ad esempio la vendita dei lamponi, delle nocchie, della lavanda, ecc. — che sono suscettibili di aumento; come ulteriore aumento alle entrate possono dare fitti più adeguati del grandioso pascolo di Pian Latte, che attualmente rende solo il tenue canone annuo di lire 12 mila.

Se ci si pone, poi, la domanda delle condizioni in cui verrà a trovarsi il vecchio comune di Mendatica dopo il distacco di quello di Montegrosso, la risposta è data dalla relazione medesima della Prefettura di Imperia la quale — dopo aver osservato quanto sopra esposi circa le condizioni finanziarie ed economiche, sia di Mendatica che di Montegrosso — esplicitamente afferma che la frazione di Mendatica, nell'eventualità del ripristino delle rispettive autonomie comunali, è in grado di poter agevolmente provvedere con i propri mezzi ad una sana e proficua amministrazione autonoma possedendo beni patrimoniali che danno un reddito notevole.

Certi servizi — segreteria, condotta medica ed ostetrica — potranno essere consorziati, per cui si eviterà il carico completo delle spese sul bilancio di ognuno dei due Comuni.

Unica osservazione che si muove contro la ricostituzione del comune di Montegrosso è quella che la frazione manca di un edificio appropriato per sede municipale. Ma è facile

osservare che il vecchio locale, con opportuni miglioramenti e conveniente arredamento, ai quali gli abitanti sono disposti, potrà acquistare la dignità e la decenza che si richiedono.

Alla spesa straordinaria occorrente si potrà far fronte con i proventi di uno dei tanti tagli dei boschi che annualmente si effettuano con ricavo di somme superiori al preventivato.

La proposta di legge fu anche determinata dal fatto che, essendo Montegrosso e Mendatica divenuti paesi di confine ed avendo beni sottoposti ad usi civici per i quali vi è contestazione pendente con il comune di Tenda, diventato comune francese, appare opportuno che la difesa dei propri diritti e dei propri interessi davanti alla Commissione per i rapporti di frontiera con la Francia, sia assunta e svolta autonomamente dalla rappresentanza legittima delle rispettive popolazioni.

Per tutte queste considerazioni sono del parere che la proposta di ricostituzione di Montegrosso Pian Latte, venga approvata nel testo votato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge:

#### Art. 1.

Il comune di Montegrosso Pian Latte, aggregato a quello di Mendatica con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1359, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il prefetto di Imperia, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni interessati.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Montegrosso Pian Latte ed il nuovo organico del comune di Mendatica sarà stabilito dal prefetto.

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

30ª RIUNIONE (20 dicembre 1949)

to, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e gradi relativi non potrà essere superiore a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Mendatica-Montegrosso, e che sarà inquadrato nell'organico del comune di Montegrosso Pian Latte, non potranno essere attribuite posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 19.25.